



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3458/2018 avente ad oggetto  
IMPUGNAZIONE DI DELIBERA, pendente

**TRA**

.....

E

attori

**Associazione Mathesis** in persona del Presidente p.t. con sede legale in

.....

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 10.04.2018, gli attori tutti, in qualità di soci dell'associazione Mathesis, avente come scopo la valorizzazione e il progresso dell'insegnamento della matematica e, più in generale, dell'insegnamento scientifico, hanno convenuto in giudizio l'associazione Mathesis in persona del Presidente p.t., Prof. [REDACTED], impugnando i verbali n. 1 e 2 del Consiglio Nazionale della Mathesis, nonché la deliberazione conseguente n. 1/2018 e gli atti prodromici alle operazioni di voto, compreso il verbale della riunione svoltasi on line il 18.11.2017, afferenti l'elezione del Consiglio Direttivo da eleggere per il triennio 2018-2020, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità di tali atti e dunque disporre l'annullamento.

A fondamento dell'azione proposta, gli attori hanno dedotto la violazione dell'art. 11 dello Statuto dell'associazione nella predisposizione delle liste di elettorato passivo, la nomina di una Commissione elettorale composta da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], alla quale il [REDACTED] ha risposto di non aver mai partecipato di fatto, lo svolgimento di operazioni di voto in difformità alle previsioni statutarie e omissioni di bilancio.

.....

Con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. gli attori precisavano nuovamente l'avvenuta violazione dell'art. 11 dello Statuto, deducendo che era stato completamente omissso il passaggio relativo alla predisposizione dell'elenco dei candidati da parte del Consiglio uscente che, sulla base della segnalazione delle singole sezioni, è obbligato ad approvare l'elenco verificando che in esso siano inseriti candidati in possesso dei requisiti richiesti, nonché che le candidature siano state presentate entro il termine all'uopo previsto, ossia entro il 20/11/2017. Su tale presupposto aggiungevano che una candidata aveva presentato la propria candidatura a termine scaduto e senza che questa fosse stata segnalata da alcuna sezione. Quanto alla modalità telematica relativa allo svolgimento delle elezioni, gli attori segnalavano che essa era stata utilizzata in via sperimentale per il triennio 2014-2017 e che a seguito delle inadeguatezze rilevate era stata abbandonata, onde non poteva ritenersi che tale modalità avesse consolidato una consuetudine idonea a modificare lo Statuto dell'associazione.

.....

Ciò premesso appare utile precisare chiarire che l'istituto giuridico denominato "cessione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.

È, quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale; c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.

La cessazione della materia del contendere, presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).

.....

Va in primo luogo evidenziato che fatta eccezione per la posizione della Professoressa ██████████ non può essere pronunciata la sentenza di cessazione della materia del contendere in quanto a pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cass.2005/5607). Nel caso di specie, poiché parte attrice ha insistito nelle proprie richieste, per le considerazioni svolte, occorre entrare nel merito della controversia.

Ciò posto, l'art. 11 dello Statuto della Mathesis dispone: *le elezioni avvengono per referendum, con votazioni a schede segrete.*

La disposizione statutaria non prevede l'esercizio del diritto di voto con modalità *on line* o telematica, né risulta che sia intervenuta una modifica statutaria con riferimento all'introduzione della votazione telematica. In sostanza l'atto costitutivo (che ha i caratteri strutturali del contratto associativo) e lo statuto sono destinati a regolare l'attività dell'associazione e a stabilire le modalità di formazione della volontà dell'ente a mezzo di delibere assembleari, anche in ordine allo specifico tema della durata del rapporto associativo e, altresì, in tema di modifiche da apportare allo statuto stesso.

Né assume rilievo in questa sede il fatto che le precedenti elezioni si fossero svolte con modalità da remoto, considerato che non vi è prova dell'avvenuta ratifica della modalità di votazione *on line* utilizzata le elezioni del 2014. Che anzi la modalità di votazione *on line* non fosse stata ratificata si evince dalla testimonianza del socio Prof. ██████████ che, sentito all'udienza del 6.10.2020 ha dichiarato "*alcuni soci hanno mostrato perplessità sulla segretezza del voto*".

Tale dichiarazione è stata confermata e arricchita da quella del socio Prof. ██████████ il quale sentito all'udienza del 17.02.2021 ha riferito "*Le elezioni 2015-2017 sono state svolte in maniera completamente diversa da quelle che erano le modalità usuali* ██████████

.....

Ne consegue che in assenza di una modifica dell'art. 11 dello Statuto le elezioni avrebbe dovuto svolgersi secondo la modalità ivi prevista, e dunque con referendum e con votazione segreta.

Del pari, l'impugnazione della delibera e dei precedenti verbali proposta dagli attori è fondata con riferimento alla formazione delle liste dei candidati da eleggere.

Secondo l'art. 11 dello Statuto la scelta dei candidati deve avvenire tra i soci che siano iscritti da almeno due anni.

Nel caso di specie, tutti i testi escussi hanno confermato che la Professoressa [REDACTED] e il Prof. [REDACTED] non possedevano il requisito dell'iscrizione come richiesto dall'art. 11 dello Statuto.

.....

Tali dichiarazioni hanno trovato conforto in quelle del Prof. [REDACTED] il quale alla medesima udienza del 17 febbraio 2021 ha dichiarato *“risultano nell'elenco delle candidature accettate dal Presidente alla fine il Professor [REDACTED] e la Professoressa [REDACTED] Dall'esame delle liste dei soci nel 2016 non risultano iscritti. Preciso che per essere eleggibili bisogna essere soci da due anni secondo lo statuto mentre non risulterebbe che i Prof. [REDACTED] e [REDACTED] abbiano tale requisito”*.

La formazione delle liste dei consiglieri da eleggere ha manifestato, poi, una ulteriore illegittimità nella parte in cui è stata accettata la candidatura inviata dalla Prof.ssa [REDACTED] oltre il termine previsto.

Anche con riferimento a tale rilievo, le dichiarazioni dei testimoni sono state univoche nel rappresentare che le candidature dovevano pervenire entro il 20.22 novembre, mentre quella della Professoressa [REDACTED] era intervenuta in occasione del Congresso di Roma e quindi il 1 o il 2 dicembre, ossia oltre il tempo consentito.

Con riferimento a tali rilievi, la convenuta Associazione Mathesis non ha offerto prova contraria, con la conseguenza che la delibera deve essere annullata rispetto alle modalità di voto prescelte e rispetto alla elezione dei soci non in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

.....

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3458/2018 avente ad oggetto IMPUGNAZIONE DI DELIBERA,

.....

Accerta e dichiara l'illegittimità dei verbali nn. 1 e 2 del Consiglio Nazionale della Mathesis e la delibera n. 1/2018 nella parte in cui sono risultati eletti i Professori [REDACTED] e [REDACTED] e la Professoressa [REDACTED] e degli atti prodromici afferenti la dichiarazione di voto on line;  
Nei rapporti tra [REDACTED] e l'Associazione Mathesis le spese sono interamente compensate;

Nei rapporti tra [REDACTED]

[REDACTED]  
compensate per 1/2 mentre per la restante metà condanna la convenuta Mathesis in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in **€ 125,00 (centoventicinque/00)** per spese ed **€ 2.417,50 (duemilaquattrocentodiciassette/50)** per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali IVA e C.P.A. se dovute come per legge.

Santa Maria Capua Vetere, 11.08.2021

Il Giudice

Marta Sodano